

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 338
approvata il 8 novembre 2013

DETERMINAZIONE: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CONTRATTO E AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO APPROVATI CON DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-03081/031 RELATIVI AI LAVORI DI M.S. AREA NORD CIRC. 5 E 6 - INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO. DELIBERA CIPE 32/2010 - STRALCIO 2° GRUPPO (C.O. 3940).

Con Deliberazione G.C. del 4 luglio 2013 (n. mecc. 2013-03081/031), esecutiva dal 20 luglio 2013 è stato approvato il progetto definitivo dei Lavori di Manutenzione Straordinaria Area Nord - Circ. 5 e 6. Interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Delibera CIPE 32/2010 – Stralcio 2° Gruppo.

Con Determinazione Dirigenziale nr. cr. 145 dell'11 luglio 2013 (n. mecc. 2013-03407/031), esecutiva dal 4 settembre 2013 è stata approvata ed impegnata la spesa e l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta relativa ai lavori sopracitati.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 98/2013 di conversione del D. Legge n. 69/2013 c.d. "Decreto del fare" recepita dalla Comunicazione di Servizio n. 10/2013 del Servizio Ispettorato Tecnico, occorre procedere alla conseguente integrazione dello Schema di Contratto e alla modifica del Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori in oggetto, già approvati con la sopraccitata Deliberazione n. mecc. 2013-03081/031, come di seguito specificato:

Schema di contratto:

sostituire l'art. 7 comma 1 a pag. 6 con il seguente:

1. *L'anticipazione è dovuta ai sensi di Legge ex art. 26 ter L. 98/2013 di conversione D.L. 69/2013.*

Sostituire l'art. 7 comma 3 a pag. 6 con il seguente:

2. *All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni rata minima di importo netto non inferiore ad Euro 100.000,00 previa verifica del DURC e*

secondo scadenze, modalità e prescrizioni di cui agli art. 17 e 25 del CSA, relativa all'intero appalto. Tale importo sarà conseguentemente dato dalla somma dei SAL e Certificati di pagamento distinti per ogni plesso scolastico, tenuto conto anche del recupero dell'anticipazione di cui al comma 1.

sostituire l'art. 9 comma 1 a pag. 8 con il seguente:

1. I termini di pagamento sono:

a) Per gli acconti:

- 45 giorni per l'emissione del certificato di pagamento dalla data di maturazione del SAL,*
- 60 giorni per il pagamento di ciascun certificato dalla data di emissione dello stesso;*

b) Per la rata di saldo:

- 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o CRE,*

ciò ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 1293 del 23.01.2013 per le particolari circostanze relative alla situazione economica della finanza pubblica vigenti al momento della stipula del presente atto. In caso di ritardo nel pagamento delle rate si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del succitato Decreto, fatta eccezione per il ritardo dell'emissione del certificato di pagamento del SAL per causa imputabile alla Stazione Appaltante, nel qual caso si rimanda al disposto dell'art. 144, comma 1 del R.G.

Capitolato Speciale d'Appalto:

sostituire l' art. 17 comma 3 a pag. 9 con il seguente:

3. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni, secondo le previsioni contrattuali, dall'emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, unitamente allo svincolo della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice, previa verifica del DURC ex art. 4 RG e successiva formale richiesta di presentazione di idonea polizza a garanzia del saldo ex art. 124 R.G., rilasciata secondo le specifiche di cui al successivo art. 29, comma 3. Qualora il relativo DURC risultasse negativo, si provvederà a trattenere l'importo del saldo medesimo e si provvederà all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2 D.P.R. 207/2010. Qualora, nonostante l'irregolarità riscontrata, la Stazione Appaltante abbia già ricevuto la polizza di cui sopra, procederà comunque con l'intervento sostitutivo sopraccitato.

sostituire l' art. 25 commi 1-2-3-4-5 a pag. 12 con il seguente:

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare e a far applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori ex art 4 RG, in particolare, per l'esecuzione dei lavori edili in genere, richiamati nell'All. A del D.P.R. 207/2010 ed all'All.

X D.Lgs. 81/2008, l'appaltatore dovrà essere iscritto o iscriversi alla Cassa Edile.

2. E' altresì obbligato a rispettare, ed a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del Codice ed dall'art. 90, comma 9 del D.lgs. 81/2008; in particolare è tenuto a quanto disposto al precedente art. 11, comma 4 secondo periodo.

3. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga acquisito un DURC che segnali un'inadempienza contributiva in capo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Città procederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza rilevata. La Città provvederà altresì ad avvisare gli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia, al fine di procedere al relativo pagamento ex art. 4, comma 2 RG. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate, mediante l'acquisizione del DURC, sarà disposto dalla Città in via sostitutiva ex art. 4, comma 2 D.P.R. 207/2010 direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, secondo le modalità contenute nelle Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3/2012, dell'INPS n. 54 del 13/04/2012 e dell'INAIL del 21/03/2012

4. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà procedersi secondo i disposti dell'art. 5 RG.

5. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa come da precedente comma, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

...

DETERMINA

1. Di modificare, per le ragioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano per i “Lavori di Manutenzione Straordinaria Ara Nord - Circ. 5 e 6. Interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Delibera CIPE 32/2010 Stralcio 2° Gruppo, lo Schema di contratto, segnatamente il comma 1 e il comma 3 dell’art. 7 a pagina 6 e il comma 1 dell’art. 9 a pagina 8 e il Capitolato Speciale d’Appalto, segnatamente il comma 3 dell’art. 17, e l’art. 25 nelle forme indicate in narrativa;
2. Di disporre la sostituzione dello Schema di contratto (all. 1) e la sostituzione delle pagine 9 e 12 del Capitolato Speciale d’Appalto (all. 2), già approvati con la Deliberazione citata in narrativa n. mecc. 2013-03081/031.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta modifiche nel quadro economico generale di spesa già impegnato con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2013-03407/031.

Torino, 8 novembre 2013

IL DIRIGENTE
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
Arch. Isabella QUINTO